



COMUNE DI PAOLA
(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, L'USO E LE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità, in sintonia con i principi contenuti dalla legge della Regione Calabria del 22 novembre 2010 n.20 (norme in materia di sport nella regione Calabria) nonché della normativa nazionale in materia di sport per quanto non espressamente disciplinato dalla suddetta legge, dal decreto legislativo 50/2016 e con il Libro Bianco dello Sport e le altre direttive della Comunità Europea, considerando che in un futuro prossimo l'ente stesso si doterà di un ulteriore documento quale la Carta Etica dello Sport.
2. Il Comune promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona, assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età;
3. Il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale;
4. Il Comune favorisce inoltre la nascita e lo sviluppo di nuove discipline sportive in considerazione dell'alta finalità sociale e dell'interesse pubblico che esse rivestono;
5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n° 289 l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, a tutte le società ed associazioni sportive;
6. Il Comune agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 18 della Costituzione;
7. Nel perseguire le suddette finalità, il Comune, nel rispetto della normativa sugli Enti locali interviene in base alle condizioni economico finanziarie dell'Ente, con particolare attenzione all'equilibrio economico delle gestioni.